



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Sabrina LICHERI, CATALDI, NATURALE, DAMANTE, GAUDIANO, BILOTTI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA e Barbara FLORIDIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2026

Disposizioni in materia di *home restaurant*

ONOREVOLI SENATORI. – Un *home restaurant* è uno spazio, normalmente privato, che diventa luogo d'incontro collettivo per coloro che hanno interesse a condividere ricette, sapori autentici e specialità, oltre che sperimentare una nuova occasione di socialità.

L'avvio di un *home restaurant* ha la sua legittimità garantita in Costituzione che, all'articolo 41, sostiene la libera iniziativa economica privata, purché non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Grazie alla tutela costituzionalmente riconosciuta, se un'attività economica non è ancora coperta da una fonte avente rango di legge ordinaria, il vuoto normativo non si può tradurre in un divieto di poter avviare tale attività.

Il nostro Paese è caratterizzato in ogni sua regione da prodotti enogastronomici tipici, riconosciuti a livello mondiale come prodotti di eccellenza. L'Italia è conosciuta all'estero anche per i suoi prodotti agroalimentari che costituiscono un'attrattiva imponente per i turisti di tutto il mondo che, visitando il nostro Paese, coniugano le bellezze naturali con il cibo e la cultura. Negli ultimi anni, il boom del turismo in Italia ha riportato l'attenzione sui nostri borghi e sull'arte culinaria nazionale. Questo fenomeno ha comportato un generale aumento dei prezzi nella ristorazione, rendendo meno accessibile per molti il rito conviviale del pasto condiviso, da sempre un cardine della nostra identità sociale. Gli *home restaurant*, con il loro carattere autentico e domestico, offrono una valida alternativa. Non si tratta solo di aprire la porta di casa ad un pubblico pagante, ma

di valorizzare la cucina come luogo di inclusione e accoglienza. Gli *home restaurant* rappresentano inoltre uno strumento importante per incentivare una ripresa economica nelle aree locali, favorendo la libera concorrenza e valorizzando l'innovazione in un settore che unisce tradizione e modernità.

L'Unione europea ritiene che la *sharing economy* – economia collaborativa, o condivisa, che differisce dalla tradizionale vendita di prodotti – darà un contributo rilevante alla crescita dell'economia del continente e andrà a integrare un importante vantaggio per i consumatori che potranno così accedere a nuovi servizi e a un'offerta più ampia a prezzi più competitivi. In Europa, vi sono Paesi come la Francia dove la realtà degli *home restaurant* è pienamente affermata. La stessa Unione europea ha più volte esortato l'Italia a intraprendere delle azioni favorevoli al settore. Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha affermato che la *sharing economy* risulta essere in forte espansione nel nostro Paese, per la propensione, soprattutto delle nuove generazioni, ad aprire la propria casa e a condividere la cultura enogastronomica nostrana.

In Italia si stima la presenza di più di 10.000 realtà di *home restaurant* attive, riflettendo il percorso intrapreso a livello mondiale, in risposta alle nuove esigenze economiche di un tessuto sociale in cambiamento, e sopperendo, talvolta, alla mancanza di strutture adibite al ristoro e alla socialità in specifiche aree isolate che hanno subito più di altre un considerevole spopolamento. Tuttavia, si tratta di attività che, in mancanza di una cornice normativa di riferimento, non possono svilupparsi adeguata-

mente nel rispetto della sicurezza, dell'incolumità e della trasparenza fiscale.

Il presente disegno di legge vuole offrire perciò chiarezza, un maggiore ventaglio delle offerte del mondo enogastronomico, ma anche un'opportunità nuova di lavoro improntata al rispetto della trasparenza, della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori, oltre ad un'ulteriore occasione di

socialità per gli utenti. Si auspica, inoltre, che il dibattito in sede parlamentare, insieme al confronto con gli operatori del settore e con tutti i soggetti coinvolti, possa contribuire ad arricchire il testo di nuovi spunti e miglioramenti, favorendo una regolamentazione condivisa, equilibrata e capace di rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, disciplina l'attività di *home restaurant* e prevede misure volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori, la leale concorrenza e la tutela della salute, nell'ambito dell'economia della condivisione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge valorizza e favorisce la cultura del cibo tradizionale e di qualità.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « *home restaurant* »: l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo, anche per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, e con preparazione dei pasti all'interno delle strutture medesime;

b) « gestore »: il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici;

c) « utente operatore cuoco »: il soggetto che svolge l'attività di *home restaurant*;

d) « utente fruitore »: il soggetto che utilizza il servizio di *home restaurant* condiviso dall'utente operatore cuoco.

Art. 3.

(Obblighi del gestore)

1. Il gestore deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme digitali di *home restaurant*, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Le attività di *home restaurant* devono essere inserite nella piattaforma digitale almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'evento enogastronomico e devono rimanervi memorizzate anche in caso di eventuale cancellazione o mancata realizzazione prima della sua fruizione.

2. Il gestore è tenuto a rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 ai soggetti competenti per il controllo.

3. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti operatori cuochi.

4. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.

5. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi abbiano stipulato polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant* e che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi.

6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.

7. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate ai sensi del comma 5.

8. Il gestore comunica ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate nella

piattaforma digitale presso le quali si svolgono le attività di *home restaurant*, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant* e per comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate nella piattaforma digitale quali sedi di eventi, nonché le modalità di svolgimento del rapporto diretto tra l'utente operatore cuoco e l'utente fruitore.

Art. 4.

(Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di home restaurant)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per « *social eating* » si intende l'attività svolta dall'utente operatore cuoco che organizza un numero di eventi enogastronomici in un anno solare inferiore a cinque e un numero di pasti totali inferiore a cinquanta e ove l'unità abitativa in cui si svolge l'evento è utilizzata nel corso di un anno solare per un numero di volte inferiore a cinque. Alle attività di *social eating* non sono richiesti i requisiti previsti dall'articolo 3, commi 5 e 8, e dal comma 6 del presente articolo.

3. Per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* gli utenti operatori cuochi si avvalgono esclusivamente della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti di cui all'articolo

5 della presente legge. I medesimi soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

4. L'attività di *home restaurant* può svolgersi anche mediante il rapporto diretto tra l'utente operatore cuoco e l'utente fruitore, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 9.

5. All'attività di *home restaurant* si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

6. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge nonché al rispetto delle buone pratiche di lavorazione e di igiene determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al primo periodo determina altresì le modalità di controllo delle attività previste dalla presente legge.

Art. 5.

(*Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant*)

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate per l'esercizio dell'attività di *home restaurant* devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene ai sensi della normativa vigente per gli immobili aventi tale destinazione.

2. L'utilizzo dell'immobile per attività di *home restaurant* non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile medesimo.

Art. 6.

(*Sanzioni*)

1. La mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività di

home restaurant comporta il divieto di prosecuzione dell'attività medesima e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.